

## **Assenze per malattia e nuovo periodo di comportamento nel triennio**

» in [FAQ](#)

**Nel precedente anno scolastico, a marzo, sono stato licenziato dalla scuola presso cui ero titolare di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno per aver raggiunto il limite di 270 giorni di assenza per malattia nel triennio. Quest'anno dal 1° settembre sono titolare di un nuovo contratto a tempo determinato. E' adesso urgente che mi assenti per alcuni giorni per visite specialistiche presso la struttura ospedaliera provinciale. Chiedo di sapere se ho di nuovo diritto ad usufruire dei nove mesi di malattia previsti dal CCNL nel corso di questo triennio a decorrere dal 1/9/2010.**

L'art. 19 comma 3 del CCNL 2007 prevede che il personale docente ed ata assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Ai fini del computo dei nove mesi di assenza, il triennio da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza della prima assenza: ad esempio, se un docente è inizialmente assente per malattia nel periodo dal 1.3.2008 al 30.4.2008, il triennio entro cui va fatto il conteggio dei nove mesi comprende l'anno scolastico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

Ciò premesso, dal momento che il docente di cui al quesito è stato già licenziato a marzo 2010 per superamento dei 9 mesi di assenza, si ritiene che dal 1 settembre 2010 (data d'inizio del nuovo contratto a t.d.) inizi a decorrere un nuovo periodo di comportamento per le assenze per malattia che lo stesso docente effettuerà. Più in particolare, dalla prima assenza effettuata decorrerà il computo dei nove mesi di assenza nel triennio scolastico successivo.

In altri termini, il docente inizia il nuovo rapporto di lavoro senza assenze per malattia pregresse e quindi ha ancora i nove mesi di assenza per malattia da poter usufruire senza che l'amministrazione possa risolvere il contratto di lavoro.